

94
3.6.2013

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Acq. S. Antonio II
04 GIU. 2013
Usciaro Maria
IMPIEGATA INCARICATA
Romano



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
PROVINCIA DI CATANIA

Prot. _____

n. 87 Reg. Delib.

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO
AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PER INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO
PROMOSSO DALL'ING. SALVATORE BORGESÈ -

L'anno Duemila tredecim addì tre del mese

di giugno, alle ore tredecim e trenta e segg. Nella Casa Comunale

e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione si è validamente riunita la
IL SINDACO
Giunta Municipale sotto la Presidenza del Sig. Dott. Giuseppe Cutuli e con l'intervento dei Sigg.:

N.	ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
1	FINOCCHIARO STEFANO	X	
2			
3			
4	PRIVITERA ALFIO	X	
5			
6	SCUDERI FILADELFO	X	

Non sono intervenuti gli Assessori: _____

Partecipa il Segretario del Comune Dott. Romano

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

L'UFFICIO AA.GG.

Premesso

- che con sentenza n. 1412/2011, in riforma al lodo arbitrale, la Corte d'Appello di Catania, in accoglimento delle ragioni dell'impugnazione proposta dal Comune di Aci S. Antonio, ha dichiarato la nullità del lodo e condannato l'Ing. Salvatore Borgese al pagamento delle spese processuali sia del giudizio arbitrale sia del grado di appello;

Visto l'atto di citazione per ingiustificato arricchimento notificato all'Ente in data 21/03/2013 prot. 4965, promosso dall'Ing. Borgese Salvatore;

Considerato

- che appare opportuno continuare a difendere le ragioni dell'Ente in considerazione del risultato favorevole, giusta sentenza Corte d'Appello di Catania n. 1412/2011;
- che non esiste, all'interno dell'Ente, un ufficio legale;

Visto l'art. 163 comma 3 del D.L.vo 267/00;

PROPONE

Per quanto in premessa:

1. **Autorizzare** il Sindaco a costituirsi in giudizio avverso l'atto di citazione per ingiustificato arricchimento notificato all'Ente in data 21/03/2013 prot. 4965, promosso dall'Ing. Borgese Salvatore;
2. **Nominare** quale legale rappresentante dell'Ente l'Avv NUNZIO MANCIAGLI con sede in ACIREALE - CORSO SICILIA, 25 che ha già rappresentato l'Ente negli altri gradi di giudizio;
3. **Impegnare** la somma di € 6.795,36 comprensiva di IVA e CPA^{R.A.} dal Cap. 82 del Bilancio Comunale denominato "Spese per liti, arbitraggi e consulenze";
4. **Corrispondere** al professionista a titolo di acconto sulle spese da sostenere la somma di € 1.000,00 comprensiva di I.V.A. e C.P.A., non appena invierà la relativa fattura;
5. **Dichiarare** la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva.

V. Vittorino

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
21 MAR. 2007 10326
Prot. N. 4965

STUDIO LEGALE
 AVV. SANTI DISTEFANO
 Via Ruggero Settimo, 28 Tel. 0952531
 95127 CATANIA
 E-MAIL: DISTEFANO@PEC.ORDINEAVVOCATICATANIA.IT

TRIBUNALE DI CATANIA

**ATTO DI CITAZIONE PER INGIUSTIFICATO
ARRICHIAMENTO**

L'Ing. Borgese Salvatore, nato a Catania il 20/07/1950 (C.F.: BRGSVT50L20C351J), residente in Catania Via Acquicella n. 209/a, rappresentato e difeso dall'Avv. Santi Distefano (C.F.: DSTSNT51H04C351U), giusta procura a margine del presente atto ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Catania in Via Ruggero Settimo n. 28, si indicano tel. 095-502531, fax 095-7280754, pec santi.distefano@pec.ordineavvocaticatania.it presso cui ricevere gli avvisi, le comunicazioni e gli atti previsti dalla legge.

PREMESSO IN FATTO

1) Con delibera n. 291 del 6 luglio 1987 il Comune di Aci Sant'Antonio, in persona del Sindaco pro-tempore, affidava all'Ing. Salvatore Borgese l'incarico della progettazione e direzione lavori per l'adeguamento- secondo quanto previsto dalla legge n. 818 del 07/12/1984- di alcuni edifici pubblici siti nel territorio del Comune di Aci Sant'Antonio e segnatamente: 1) Biblioteca Comunale di Via Vittorio Emanuele n. 101; 2) Scuola Elementare del Centro; 3) Scuola Elementare Alcide De Gasperi; 4) Scuola Elementare S. Maria La Stella.

Le parti per gli scopi indicati, il 24 gennaio 1987, avevano sottoscritto un disciplinare d'incarico che faceva parte integrante della delibera n. 21 del 6 luglio 1987, regolarmente sottoscritto sia dal professionista che dal rappresentante dell'Ente. Inoltre la delibera determinava anche come far fronte alla spesa, impiegando il capitolo di bilancio relativo alle spese per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

2) L'Ing. Borgese avendo ricevuto acconti ma non avendo ricevuto il saldo relativo alle proprie spettanze- per l'espletamento dell'attività professionale- in favore del Comune di Aci Sant'Antonio, otteneva D.I. dal Presidente del Tribunale di Catania. Il Comune proponeva a sua volta opposizione avverso il suddetto decreto.

Il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 3012/2000 del 10/12/2000 (passata in giudicato), denegava la propria competenza a favore del collegio arbitrale, come previsto dall'art. 8 del disciplinare di incarico del 24 gennaio 1987, che faceva parte integrante della delibera n. 291 del 6 luglio 1987.

3) In data 22 giugno 2006 si costituiva presso lo studio dell'Avv. Pietro Rosso in Catania il collegio arbitrale rituale con l'accettazione dell'incarico da parte di tutti gli arbitri.

Mi rappresenti e difenda in ogni stato e grado del presente giudizio anche nella successiva fase esecutiva l'Avv. Santi Distefano nato a Catania il 04/06/1951 del Foro di Catania, nel cui studio, oggi sito Catania in Via R. Settimo n. 28 della medesima città, eleggo domicilio. Conferisco espressamente allo stesso il potere e le relative facoltà processuali a conciliare e transigere la instauranda e/o instaurata vertenza giudiziaria. Autorizzo il citato avvocato a nominare i suoi sostituti processuali, ove occorra. Dichiaro di essere stato reso pienamente edotto delle caratteristiche, del contenuto, della processuale si dimostri utile e/o necessaria per la migliore tutela delle mie ragioni. Convegno con l'Avv. Santi Distefano l'applicazione negoziale delle Tariffe forensi approvate con D. M. 8 Aprile 2004 n. 127. Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 della L. 675/1996, come modificato, altresì, dal D. Lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice della Privacy), dichiaro di essere stato reso edotto che i dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini dell'espletamento del presente incarico professionale; pertanto presto il mio pieno consenso al loro trattamento mediante strumenti manuali, informatici e tematici. Il sottoscritto dichiara di essere stato informato dall'Avv. Distefano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, 2° comma, del d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato.

[Firma]
 VERBA FIRMA

4) L'Ing. Borgese promuoveva innanzi al collegio i seguenti quesiti e conclusioni: "a) dicano gli arbitri che le somme dovute all'Ing. Borgese per la progettazione e direzione lavori riguardano tutte le opere commissionate ad eccezione della Scuola Elementare del Centro, per la quale l'amministrazione comunale ha già pagato la relativa parcella afferente dette voci; b) dicano gli arbitri per quanto riguarda la Scuola Elementare del Centro, le somme dovute al professionista riguardano esclusivamente l'attività svolta per l'espletamento delle pratiche dell'ottenimento del NOP. Posto che l'attività di progettazione e direzione lavori sono state saldate ad eccezione della direzione lavori della scala; c) dicano gli arbitri che l'Ing. Borgese ha diritto ad ottenere l'indennità parziale pari al 25% del dovuto, per la mancata direzione lavori nella realizzazione della scala; d) condannino gli arbitri il Comune di Aci Sant'Antonio in persona del Sindaco pro-tempore al pagamento in favore dell'Ing. Borgese della somma di Euro 13.123,26 pari a 25.410.191 delle vecchie lire oltre IVA, la Cassa previdenziale per gli Ingegneri, INPS e gli interessi nella misura del tasso ufficiale di sconto conformemente alla legge professionale, dalla domanda al soddisfo; e) condannino gli arbitri il Comune di Aci Sant'Antonio in persona del Sindaco pro-tempore alle spese del giudizio arbitrale in esse compresi i compensi difensivi".

Il Comune di Aci Sant'Antonio, diversamente rassegnava le seguenti conclusioni: "a) rigettare la richiesta di corresponsione di compensi professionali formulate dall'Ing. Borgese nei confronti del Comune di Aci Sant'Antonio dichiarando la nullità della deliberazione di conferimento d'incarico per violazione degli artt. 284 e 288 del RD n. 383 del 03/03/1934, ritenendo che la mancata previsione dell'impegno di spesa incide sulla validità del contratto d'opera professionale; in subordine, dichiarare che l'Ing. Borgese non ha portato a termine l'incarico professionale conferitogli, per il mancato rilascio del nulla osta antincendio, che rappresentava il risultato della prestazione conferita".

5) Il Collegio arbitrale rituale così ha deciso: "1) ha dichiarato la ritualità dell'arbitrato, in quanto nella clausola compromissoria (art. 8 del disciplinare d'incarico) manca una specifica manifestazione con la quale le medesime parti si impegnavano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro personale volontà; 2) ha dichiarato valida la delibera n. 291 del 6 luglio 1987 del Comune di Aci Sant'Antonio ed il relativo disciplinare d'incarico, in quanto in corso di causa l'Ing. Borgese ha prodotto copia del disciplinare de quo sottoscritto sia dal medesimo professionista, sia del Sindaco pro-tempore che dal segretario comunale dell'epoca. Ha sancito inoltre che la deliberazione è valida alla stregua delle norme allora vigenti; 3) ha dichiarato dovuti Euro 11.910,08 (Lire 23.062.691) oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo per l'espletamento delle prestazioni professionali espletate sulla base delle due delibere prodotte dal Borgese, delibera n. 360 del 1988 (adeguamento dell'edificio della Scuola Media Elementare di S. Maria La Stella) e delibera n. 587 del 07/12/1991 (perizia di assestamento della Scuola Media del

Centro. "Alcide De Gasperi"); 4)ha condannati il Comune di Aci Sant'Antonio al pagamento dell'80% delle spese del procedimento che si liquidano in Euro 5.600,00 per spese e competenze oltre IVA e CPA e ritenuta fiscale se dovute, oltre ancora Euro 70,00 per spese vive; dichiara compensati gli onorari dei difensori delle parti".

6)Il Comune di Aci Sant'Antonio, in persona del Sindaco pro-tempore, impugnava il lodo arbitrale innanzi la Corte d'Appello di Catania. In data 26/10/2011 la Corte d'Appello di Catania pronunciava la relativa sentenza accogliendo l'impugnazione proposta dal Comune di Aci Sant'Antonio avverso il lodo arbitrale nei confronti di Borgese Salvatore, dichiarando la nullità dell'impugnato lodo e dichiarando che nessuna pretesa poteva riconoscersi al Borgese in virtù dell'incarico professionale conferito con la deliberazione di G.M. n. 291 del 30/06/1987 e del disciplinare sottoscritto in data 24/06/1987. La Corte ha condannato altresì il Borgese al rimborso in favore del Comune delle spese processuali.

7)Visto quanto sopra premesso, il Comune di Aci Sant'Antonio, non solo non ha corrisposto all'Ing. Borgese i compensi per l'attività da lui svolta nell'interesse dell'Ente, ma ha tratto utilità e arricchimento dall'opera dello stesso. Sicché è veramente ingiusto che il Comune convenuto si possa avvalere dell'opera professionale dell'attore senza corrispondergli alcun compenso per la progettazione e la realizzazione di opere senza le quali il Comune non avrebbe potuto utilizzare gli immobili menzionati (per non parlare si ripete della ingiusta condanna alle spese pronunciata dalla Corte d'Appello).

Il Comune di Aci Sant'Antonio continua ad usufruire ancora oggi delle opere frutto dell'attività professionale espletata dall'Ing. Borgese. Proprio per questi motivi si configura nella fattispecie un'ipotesi di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. e per codesti motivi, l'azione in questa sede proposta deve intendersi rivolta all'ottenimento di una congrua indennità per l'attività professionale espletata dal Borgese, parametrata al compenso da questi richiesto, detratti gli acconti da questi percepiti.

Peraltro, bisogna ribadire in tale sede, che sin dal 2006, durante la fase dell'arbitrato rituale era stata sollevata dalla difesa dell'Ing. Borgese nelle note conclusive di tale fase della controversia, la questione relativa all'arricchimento senza causa del Comune di Aci Sant'Antonio ed all'obbligo relativo di indennizzo dell'attore, questione che tuttavia non è stata presa in esame, né formulata come quesito.

8)In data 28/12/2012 a mezzo di lettera raccomandata a/r l'Ing. Borgese si dimostrava disponibile a risolvere la questione in maniera bonaria, avvertendo il Comune di Aci Sant'Antonio che in mancanza di una tale bonaria risoluzione della vicenda avrebbe adito le autorità giudiziarie competenti. Tale invito non ha trovato riscontro da parte dell'amministrazione comunale.

PREMESSO IN DIRITTO

1)SULLA LEGITTIMITA' DELLE RICHIESTE AVANZATE DALL'ING. BORGES.

Il Comune di Aci Sant'Antonio, quale ente committente gestore delle risorse, non può esimersi dall'erogare le somme dovute ed esposte nel piano finanziario per progettazione e D.L.; il che rende valida la richiesta del professionista di vedersi liquidati i compensi spettantigli, che, se non trovano capienza nel bilancio in atto, dovevano essere previste nei bilanci successivi di previsione ovvero come debiti fuori bilancio.

Infine, il Comune di Aci Sant'Antonio ha eccepito ed ottenuto in appello la declatoria di nullità del disciplinare, facente parte integrante della delibera medesima. Questa eccezione insieme alle altre recepite dalla Corte, legittima l'attore a proporre l'azione residuale di ingiustificato arricchimento.

Il professionista ha diritto, perciò, a richiedere a titolo di indennità la liquidazione dei compensi residui spettantigli in forza della della delibera di affidamento dell'incarico professionale.

2)SUL COMPLETAMENTO DELLE OPERE E SULL'EVENTUALE INADEMPIMENTO E/O RESPONSABILITA' CONTRATTUALE.

L'Ing. Borgese ha portato a termine l'incarico professionale. Egli ha infatti regolarmente espletato l'incarico professionale, come si può attestare dalla delibera n. 360 del 26.09.1988, con la quale la G.M. ha approvato, dopo aver esaminato il progetto tecnico esecutivo del Borgese, la somma di Lit. 42.000.000 per l'adeguamento dell'edificio della Scuola Elementare S. Maria La Stella, e della delibera n. 587 del 07.12.1991, con la quale la G.M. ha approvato la perizia di assestamento spese lavori di adeguamento alla legge antincendio della Scuola Media del Centro "Alcide De Gasperi" redatta dall'Ing. Borgese per la complessiva somma di Lit. 89.340.000, previo invio- per l'approvazione- alla Cassa DD.PP.

Inoltre l'amministrazione comunale del Comune di Aci Sant'Antonio ha ottenuto dall'attività dell'Ing. Borgese la predisposizione degli immobili per l'ottenimento dei NOP (e quindi C.P.I.) afferenti tutti gli altri edifici comunali, rendendo così fruibili i predetti immobili alla collettività.

E' evidente che l'Ing Borgese ha espletato l'incarico professionale in virtù dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, e quindi nessuna responsabilità e/o inadempimento contrattuale può a lui addebitarsi. A fronte di tale esecuzione nulla è stato pagato dal Comune.

3)SULL'ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA DEL COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO.

Da quanto sopra esposto, in fatto ed in diritto, emerge la ragione giuridica di agire dell'Ing. Borgese, il quale vedendosi dichiarare la nullità della delibera dell'affidamento dell'incarico e soprattutto vedendosi negare la corresponsione dei residui compensi per l'attività svolta, promuove la presente azione di indebito arricchimento nei confronti del Comune di Aci Sant'Antonio ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c.

Si tratta di una questione, quella dell'indebito arricchimento della P.A., che era già stata sollevata nell'ambito della fase arbitrale, ma senza trovare alcun seguito, in quanto non è stata oggetto di esame o analisi da parte del collegio arbitrale rituale.

Peraltro tale azione è oggi pienamente legittima e perseguibile in quanto ai sensi dell'art. 2042 c.c. "non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito".

Esauriti gli strumenti che il legislatore concede a un soggetto per far valere un proprio diritto, tale azione rende oggi legittimo l'agire dell'odierno attore, essendo passata in giudicato la sentenza che ha definito nel merito l'impugnazione del lodo arbitrale.

Non vi è dubbio che i fatti di cui sopra configurano un'ipotesi di ingiustificato arricchimento dell'Amministrazione del Comune di Aci Sant'Antonio in danno dell'Ing. Borgese.

Questi ha espletato l'incarico professionale conferitogli dal Comune di Aci Sant'Antonio con regolare delibera (come visto) per la progettazione e la direzione dei lavori per l'adeguamento di alcuni edifici siti nel territorio comunale di Aci Sant'Antonio, senza ricevere per intero i compensi previsti. Nella fattispecie concreta dei lavori eseguiti dall'Ing. Borgese, l'amministrazione comunale continua a giovare, mentre questi non gode di quanto a lui dovuto per l'espletamento del suo incarico.

L'ingiustificato arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., si identifica come conseguenza di un fatto che provoca l'impoverimento di una persona e il relativo arricchimento dell'altra. La nozione applicata al caso concreto in cui è parte una P.A. ha determinato l'arricchimento (rectius l'utilità) da parte del Comune di Aci Sant'Antonio, che si avvale delle opere dirette e progettate dall'Ing. Borgese, figura professionale, che non è stata ricompensata in toto, ma solo in parte per mezzo di acconti, per l'attività professionale conferitagli e portata a termine, e che pertanto ha pieno diritto di agire ex art. 2041 c.c. per ottenere un'indennità dovuta per lo svantaggio patrimoniale verificatosi in suo danno, in quanto l'amministrazione comunale ha tratto e trae utilità grazie alle sue prestazioni professionali.

• "Il riconoscimento dell'utilità dell'opera o della prestazione eseguita dal terzo, che costituisce requisito per l'eseribilità dell'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione può anche risultare in modo implicito da atti o comportamenti della p.a. dai quali si possa desumere inequivocamente un effettuato giudizio positivo circa il vantaggio o l'utilità della prestazione o dell'opera" (Cass. Civ. III Sez. 18.02.1999 n. 1372).

Anche se dovesse rinvenirsi perciò la nullità della delibera con la quale sono stati conferiti i lavori di direzione e progettazione delle opere in oggetto, la giurisprudenza riconosce l'azione di ingiustificato arricchimento e i criteri di calcolo dell'indennizzo. Infatti la Cassazione, con sentenza n. 5696/2011, ha stabilito che "in tema di azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A., conseguente all'assenza di un valido contratto di appalto d'opera tra la P.A. ed un professionista l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace".

Dello stesso tenore è la sentenza n. 3905/2010, secondo cui “essendo pacifico che nel caso di specie si verte in tema di prestazioni effettuate in esecuzione di un contratto di incarico professionale nullo, si rileva che un recente arresto delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (sent. n. 1875 del 21.01.2009) ha riaffermato il principio- richiamandosi espressamente a precedenti pronunce (n. 23385/2008 delle stesse Sezioni Unite e n. 9243/2000)- secondo cui in materia di azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A., conseguente all'assenza di un valido contratto d'opera, l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore delle prestazioni rese in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito nel caso in cui il contratto d'opera fosse stato valido ed efficace”.

E' di particolare interesse la sentenza 11.09.2008 n. 23385 con la quale le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto nell'ambito delle stesse Sezioni della Cassazione, riguardo ai criteri di quantificazione dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. La Corte ha considerato “la chiara lettera della norma, saldamente ancorata alla tradizione romanistica rivolta a riparare il *detrimentum* sofferto dall'impovertito, attraverso le numerose *condictiones indebiti* via via apprestate” ed ha “dato atto del significativo completamento nell'espressione “pregiudizio” utilizzata dall'art. 2042 c.c., a riprova dell'intento del legislatore di evitare qualsiasi confusione con il “danno ingiusto” ex art. 2043 c.c., e con le sue componenti. Le finalità sostanziali cui sono rivolte ed ispirate le disposizioni suddette, sono quelle di eliminare l'iniquità prodottasi mediante uno spostamento patrimoniale privo di giustificazione di fronte al diritto, sancendone la restituzione.

Ancora, la materia dell'ingiustificato arricchimento della P.A. in caso di prestazioni di privati professionisti in loro favore prescinde addirittura dall'incarico e dalla legittimità dello stesso (Cass. S.U. 05.02.1971 n. 293), essendo la P.A. obbligata al pagamento della prestazione per il solo fatto che l'opera sia soggetta a concreta utilizzazione, ed a prescindere dalla reale utilità trattane (Cass. S.U. 293/71).

Nella fattispecie concreta il Comune di Aci Sant'Antonio ha fatto propri i progetti redatti dall'Ing. Borgese e ha dato loro concreta utilizzazione. Le approvazioni amministrative cui sono stati sottoposti i progetti medesimi, costituiscono implicito riconoscimento dell'utilità delle opere che legittimerebbe l'esperimento dell'azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. (Cass. 23.06.1992 n. 7694 e Cass. 06.11.1986 n. 6495).

Tutto ciò premesso l'Ing. Borgese ha pieno diritto a percepire l'indennità ex art. 2041 c.c. per l'espletamento dell'incarico professionale conferitogli dal Comune di Aci Sant'Antonio, che ha tratto un notevole vantaggio e utilità dalle opere realizzate.

4)SUL QUANTUM DEBEATUR.

In relazione al quantum debeatur si deduce che l'Ing. Borgese per i lavori alla Scuola media Alcide De Gasperi ha richiesto la corresponsione di Lit. 30.485.064 a mezzo di parcella vistata dall'Ordine degli Ingegneri di Catania il 14/04/1992; di ulteriori Lit. 2.440.516 per la parcella vistata il 23/12/1996 e Lit. 11.964.500 per la parcella del 22/03/1998.

Poiché l'Ing. Borgese ha ricevuto acconti per Lit. 35.803.897, avendo esibito fatture per Lit. 44.914.485, spetterebbero ancora allo stesso Lit. 9.110.588 oltre interessi legali e rivalutazioni.

Per i lavori della Scuola Elementare S. Maria La Stella, l'Ing. Borgese ha presentato parcella vistata il 22/03/1988 per un importo di Lit. 4.563.200 nonché ulteriore parcella di Lit. 9.295.944 vistata il 23/12/1996; sicché risulta dovuta all'attore la somma di Lit. 13.952.103 oltre interessi.

Complessivamente pertanto l'Ing. Borgese ha subito un danno derivante dal mancato pagamento di Euro 11.910,08 (Lit. 23.062.691), nonché di Euro 14.500,00 pari all'importo delle spese processuali liquidate in favore del Comune di con la sentenza della Corte d'Appello di Catania del 26/10/2011 n. 1412, mentre il Comune di Aci Sant'Antonio si è correlativamente "arricchito" delle predette somme anche perché fruitore dei beni immobili oggetto dei servizi prestati dall'attore.

~~Il relativo debito della P.A., qualificato come debito di valore (Cass. 06.02.1998, n. 1287), esclude l'utilizzabilità delle tariffe professionali (Cass. S.U. 27.01.09), ma andrà tuttavia liquidato tenendo conto del diritto del Borgese di conseguire la misura di tutto il patrimonio predetto, rispetto alla consistenza del fatto costitutivo dell'indebito. Se va infatti escluso il lucro cessante (Cass. S.U. 11.09.2008 n. 23385) di natura contrattuale, pur tuttavia scopo dell'azione oggi promossa, è quello di "evitare l'arricchimento a danno di altri", non quella di risarcire del danno l' "impoverito" e pertanto se non fosse possibile recuperare i compensi previsti dalle Tabelle professionali, che farebbero conseguire ugualmente al professionista quanto previsto in virtù di un contratto assolutamente invalido ed inefficace, certamente nel computo dell'indennizzo dovuto al professionista, occorre ricomprendere quanto costui avrebbe percepito a titolo di guadagno (perdita di profitto) avvantaggiando il percipiente. Le parcelle possono così costituire un parametro tecnico attraverso il quale il giudice può pervenire alla determinazione del massimo indennizzabile (Cass. 1890/83; 4275/83; 3267/86 e 7136/96).~~

L'importo dovuto in tal modo parametrato certificherebbe il ricavato dell'attività del Borgese nel periodo di tempo da lui dedicato alle opere in favore del Comune convenuto.

Nella fattispecie giova ricordare che sussistono tutti i presupposti dell'azione di arricchimento e cioè: l'arricchimento dell'ente, il conseguente impoverimento (rectius mancato guadagno) dell'altro soggetto (l'odierno attore), che tra l'altro ha dovuto costituire un mutuo per consentire l'acquisto della sua 1° casa, il rapporto di causalità tra impoverimento e arricchimento e sussidiarietà dell'azione proposta.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, l'Ing. Borgese Salvatore ut supra rappresentato, difeso e domiciliato

CITA

Il Comune di Aci Sant'Antonio, in persona del Sindaco *pro-tempore*, via Regina Margherita n. 8 Aci Sant'Antonio (CT), a comparire dinnanzi al Tribunale di ~~Catania~~ all'udienza che si terrà il giorno 24/07/2013, ore di rito, e con l'invito a costituirsi almeno 20 giorni prima dell'udienza ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che in mancanza si procederà in sua

contumacia e che la costituzione oltre i detti termini comporterà le decadenze previste dall'art. 167 c.p.c. e dall'art. 38 c.p.c., per sentire accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:

1) Ritenere e dichiarare ai sensi dell'art. 2041 c.c. che il Comune di Aci Sant'Antonio ha tratto utilità a danno dell'Ing. Borgese, ed in particolare che ha utilizzato e continua ad utilizzare le opere dirette e progettate da Borgese di cui in narrativa, e che l'attore non è stato pagato, se non per mezzo di acconti, per l'espletamento dell'attività professionale conferitagli ed espletata, e conseguentemente accertare l'impovertimento dell'Ing. Borgese e il relativo arricchimento del Comune di Aci Sant'Antonio anche a mezzo di CT/U, parametrando l'indennizzo dovuto sulla scorta di quanto previsto dalle parcelle professionali prodotte da quantificare ed in ogni caso in una somma non inferiore a Euro 11.910,08 oltre interessi e rivalutazione monetaria.

2) Condannare il Comune di Aci Sant'Antonio, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento dell'indennizzo anche in via equitativa all'Ing. Salvatore Borgese per l'espletamento dell'incarico di progettazione e direzione lavori per l'adeguamento ex L. n. 818 del 07.12.84 degli edifici sopra citati nel territorio del Comune di Aci Sant'Antonio, pari a Euro 11.910,08 oltre interessi e rivalutazione, maggiorando la detta somma di Euro 14.500,00 cui l'attore è stato condannato a titolo di rifusione di spese nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale.

3) Con vittoria di spese, condannare il Comune di Aci Sant'Antonio, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento dei diritti ed onorari del presenti giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA si richiede l'ammissione di CTU tecnica al fine di accertare e quantificare l'indennità dovuta alla luce dell'arricchimento della P.A. e dei compensi residuali spettanti all'Ing. Borgese Salvatore in virtù dell'attività svolta in favore del Comune di Aci Sant'Antonio e dell'utilità tratta dall'Amministrazione convenuta, anche parametrando con la congruità delle fatture.

Si producono e si depositano i seguenti documenti:


- 1) Delibera n. 291 del 06.07.1987 e contestuale disciplinare d'incarico del 24.06.1987
- 2) Lettera ufficiale di incarico del 29.09.1987
- 3) Lettera tipo con cui si chiedeva la prestazione
- 4) Delibera n. 360 del 26.09.1988
- 5) Delibera n. 587 del 07.12.1991
- 6) Lodo arbitrale del 16.06.2006
- 7) Sentenza Corte d'Appello del 26.10.2011
- 8) Parcelle: n. 13 del 25.11.1988; n. 9 del 28.10.1988; n. 8 del 04/10/1988; n. 7 del 04/10/1988; n. 5 del 16.09.1988
- 9) Certificato di collaudo opere realizzate rispettivamente del 12.11.1996 e del 07.04.1993
- 10) Memorie di replica giudizio arbitrale
- 11) Lettera raccomandata a.r. del 09.01.2013

Si dichiara che il valore della causa è di Euro 25.000,00 e che il pagamento del contributo unificato è pari ad Euro 206,00 + 8,00.

Salvis iuribus

Catania, li 26.02.2013

Ayv. Santi Distefano



RELATA DI NOTIFICA

Io Sottoscritto Uff. Giud. addetto all'Ufficio Notifiche del Tribunale di
Catania, certifico di avere oggi notificato a richiesta dell'Avv. Santi
Distefano il sopra esteso atto di citazione per ingiustificato arricchimento a:

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO, in persona del Sindaco pro-
tempore, nella sede del palazzo Municipale in via Regina Margherita n. 8,
Aci Sant'Antonio (CT) 95025

19 MAR. 2013

186
ANTONINO COSTA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE DI CANTICATA

TRIBUNALE DI CATANIA
NOTA SPESE
PER IL COMUNE DI ACI SANT' ANTONIO
CONTRO
BORGESI SALVATORE
VALORE COMPRESO TRA 25.000 E 50.000

FASE DI STUDIO	€ 1.200
FASE INTRODUTTIVA	€ 600
FASE ISTRUTTORIA	€ 1.200
FASE DECISORIA	€ 1.500
TOTALE	€ 4.500

OLTRE € 180 PER CPA

€ 982,80 PER IVA

TOTALE € 5.662,80

ACIREALE, 14.5.2013

+ R. A. 20% A-----

- 1130,96

6.796,86



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

P. IVA E COD.FISC. 00410340871

Allegato all'atto 1000 del 03-0

Responsabile: RESPONSABILE SETTORE 1^ AA.GG. - PERSONALE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE
ING.BORGESE

Del. G.M. 1000 del 03-06-2013
Immed. Eseguita/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 82 Art. 0 di Spesa a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (1010203) **PRESTAZIONI DI SERVIZI**

Denominato **SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (POSTALI, UTENZE VARIE, ECC)**

ha le seguenti disponibilità:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio		86.857,55	174.085,51
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 03-06-2013	+	0,00	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	86.857,55	174.085,51
B	Impegni di spesa al 03-06-2013	-	29.157,43	99.462,80
B1	Proposte di impegno assunte al 03-06-2013	-	0,00	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	57.700,12	74.622,71
D	Impegno 731/2013 del presente atto	-	6.795,36	6.795,36
E	Disponibilita' residua al 03-06-2013 (C - D)	=	50.904,76	67.827,35

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

Pareri ai sensi dell'art. 49 DLgs. 267/2000:

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del settore I favorevole

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della seguente proposta

Data 03-6-2013

IL CAPO SETTORE

Parere di regolarità contabile del Responsabile economico finanziario (comporta il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio).

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Data 03-06-2013

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO a norma dell'art. 13 della L.R.n.44 del 3.12.1991, ATTESTA la regolare copertura finanziaria:

al cap. 82 s. 2013 denominato VEDI SCHEMA ALLEGATA

Previsione iniziale Euro.....

Impegni precedenti Euro.....

DISPONIBILITA' Euro.....

IMPEGNO ALLA PRESENTE n. 731/2013 Euro 6.785,36

DISPONIBILITA' RESIDUA Euro.....

Data 03-06-2013

IL RESPONSABILE



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991 n.44, è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ senza opposizioni e reclami.

Dalla Residenza Comunale, il _____

Il Segretario Generale

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 03.12.1991, n.44, in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, per quindici giorni consecutivi, dal _____ è divenuta esecutiva il: _____

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91;

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12 comma 1 L.R. 44/91);

Dalla Residenza Municipale li _____

DELIBERA DI GIUNTA N. _____

DEL _____

IL SEGRETARIO